

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69°

ROMA - Giovedì, 5 gennaio 1928 - ANNO VI

Numero 4

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) - ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi. — Ancona: G. Fogola. — Aosta: Compagnia Ital. per Turismo. — Aquila: F. Agnelli. — Arezzo: A. Pellegrini. — Avellino: C. Leprino. — Bari: Fratelli Favia. — Belluno: S. Benetta. — Benevento: E. Tomaselli. — Bergamo: Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I. — Bologna: L. Cappelli. — Messaggerie Ital. — Bolzano: L. Rinfreschi. — Brescia: E. Castoldi. — Brindisi: Ditta Luigi Carlucci. — Cagliari: Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi. — Caltanissetta: P. Milia Russo. — Carrara: Libreria Buiini. — Caserta: Ditta F. Croce e Figlio. — Castrogiovanni: G. Buscemi. — Catania: G. Giannotta, Soc. Ed. Int. — Catanzaro: V. Scaglione. — Chieti: F. Piccirilli. — Como: C. Nani e C. — Cremona: Libreria Sonzogno. — Cuneo: G. Salomone. — Ferrara: Lunghini e Bianchini. — Firenze: Armando Rossini; via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: « Dante Alighieri » di G. Dolcetti. — Foggia: G. Pilone. — Forlì: G. Archetti. — Genova: Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale, via Petrarca, 22; Messaggerie Italiane. — Gorizia: G. Paternoli. — Grosseto: F. Signorelli. — Imperia: S. Benedusi; G. Cavliotti e figlio. — Lecce: Libreria Fratelli Spaccante. — Livorno: S. Belforte e C. — Lucca: S. Belforte e C. — Macerata: Libreria Editrice P. M. Ricci. — Mantova: Arturo Mondovi. — Matera: Riccardi Francesco. — Messina: G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna. — Milano: Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane. — Modena: G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli: Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane. — Novara: R. Guaglio. — Nuoro: Ditta Malgaroli Giulio. — Padova: A. Draghi. — Palermo: O. Fiorenza. — Parma: Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccaadori. — Pavia: Succ. Bruni Marelli. — Perugia: Simonelli. — Pesaro: Rodope Gennari. — Pescara: A. Verrocchio. — Piacenza: V. Porta. — Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pistoia: A. Pacinotti. — Pola: E. Schmidt. — Ragusa: Biasso-Occhipinti. — Ravenna: E. Lavagna e F. — Reggio Calabria: R. D'Angelo. — Reggio Emilia: L. Bonvicini. — Rieti: A. Tommassetti. — Roma: A. Vallardi; Anonima Libreria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane. — Rovigo: G. Marin. — Sansevero (Foggia): Venditti Luigi. — Sassari: G. Ledda. — Savona: P. Lodola. — Siena: Libreria San Bernardino. — Siracusa: G. Greco. — Sondrio: F. Zaruacchi. — Spezia: A. Zaccuti. — Taranto: Fratelli Filippi. — Teramo: L. d'Ignazio. — Terni: Stabilimento Poligrafico Alterocca. — Torino: F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane. — Trapani: G. Banci. — Trento: M. Disertori. — Treviso: Longo e Zoppelli. — Trieste: L. Cappelli; Libreria Treves-Zantichelli dell'A.L.I. — Udine: P. Attani e C. — Varese: Mai e Malnati. — Vercelli: B. Cornale. — Venezia: Libreria Sormani (già Fuga G.). — Verona: R. Cabianca. — Vicenza: G. Galla. — Viterbo: Fratelli Buffetti. — Zara: E. de Schonfeld. — Bengasi: Libreria F. Russo. — Tripoli: Libreria Fichera. — Asmara: A. e F. Cicero. — All'Estero presso la Compagnia Italiana per Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la Libreria Italiana, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

45. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2425.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica. Pag. 58
46. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2426.
Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica. Pag. 58
47. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2431.
Conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico Pag. 58
48. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2427.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali Pag. 59
49. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2428.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono Pag. 59
50. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2429.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia Pag. 59

51. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2456.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. Pag. 59
 52. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2457.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie. Pag. 60
 53. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2432.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, recante provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna Pag. 60
 54. — REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2437.
Coordinamento della Cassa di ammortamento del Debito pubblico dello Stato con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del Debito pubblico Pag. 60
 55. — REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 1 (Raccolta 1928).
Norme per la disciplina della contrattazione di operazioni di mutuo all'estero Pag. 61
- DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1927.
Restrizioni all'esercizio venatorio Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Norme per la revisione dei prezzi nei contratti relativi all'Amministrazione postale e telegrafica e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1927.

Riconoscimento ad alcuni Comuni del Regno delle caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sui luoghi di cura, di soggiorno o di turismo Pag. 63

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1927.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » Pag. 63

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana Pag. 64

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

Accreditamento di notai Pag. 67

Media dei cambi e delle rendite Pag. 67

Avviso per distruzione di certificato provvisorio del Prestito del Littorio Pag. 67

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio Pag. 67

Ministero dell'economia nazionale: Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di giugno 1925 Pag. 67

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società anonima « Fluggi », in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1927.

Società anonima delle « Acque di Casalotto », in Catania: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1927 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società anonima ghiaccio artificiale bergamasco, in Bergamo: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1927.

Città di Lavagna: Elenco delle obbligazioni dei prestiti comunali sorteggiate il 31 dicembre 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 45.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2425.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 46.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2426.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 47.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2431.

Conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico:

E' convertito in legge il R. decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico, introducendo dopo l'art. 3 il seguente:

Art. 4.

« L'entrata in vigore del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, modificato dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 285, anziché dal 1° luglio 1926, viene stabilita dal 26 gennaio 1923.

« Per le inabilità permanenti e per i decessi di cui agli articoli 1 e 2 del predetto R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, i quali siano verificati nel periodo dalla data dell'armistizio a tutto il 25 gennaio 1923, sarà corrisposto dal Ministero dell'aeronautica un indennizzo pari a quello stabilito, a seconda dei gradi, dalla tabella allegata al de-

creto medesimo, senza alcun aumento in relazione alla durata del servizio di volo prestato».

L'art. 4 diventa art. 5.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillò dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 48.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2427.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 49.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2428.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 50.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2429.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2057, recante provvedimenti per la gestione del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione 51.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2456.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo

stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 52.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2457.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 300, recante provvedimenti diretti ad agevolare le ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO — FEDERZONI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 53.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2432.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, recante provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Province meridionali, della Sicilia e della Sardegna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, riguardante provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle Province meridionali, della Sicilia e della Sardegna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Numero di pubblicazione 54.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2437.

Coordinamento della Cassa di ammortamento del Debito pubblico dello Stato con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del Debito pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, che istituisce la Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato;

Veduto l'art. 10 del detto Regio decreto-legge che conferisce al Ministro per le finanze il mandato di promuovere uno speciale decreto Reale, inteso a provvedere al coordinamento della Cassa per l'ammortamento del Debito pubblico interno dello Stato con il Consorzio nazionale per l'ammortamento del Debito pubblico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il « Consorzio nazionale », riconosciuto dalla legge 6 maggio 1866, n. 2892, continua ad esistere come ente morale con personalità giuridica sua propria ed autonomia amministrativa per quanto concerne:

la raccolta di quelle oblazioni o lasciti che gli fossero direttamente conferiti;

l'amministrazione e il reimpiego delle somme che, in conformità dell'art. 5 lettera c) del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, gli verranno corrisposte in sostituzione degli interessi sulle iscrizioni di rendita di sua pertinenza accese sul « Gran Libro del Debito pubblico » che saranno annullate agli effetti di quanto dispone l'art. 6 del citato Regio decreto-legge.

Il Consorzio nazionale riceverà una speciale attestazione firmata dal Ministro per le finanze, quale presidente della Cassa di ammortamento, con la quale verrà riconosciuta la consistenza del patrimonio del Consorzio nazionale al 31 dicembre 1927, e l'attribuzione al Consorzio medesimo delle somme in sostituzione degli interessi che si sarebbero dovuti corrispondere sulle iscrizioni di rendita annullate.

Analogha attestazione verrà rilasciata al Consorzio nazionale per i titoli da acquistarsi col danaro liquido ora depositato a suo favore presso Istituti di credito.

Art. 2.

Sulle somme rappresentanti gli interessi di cui al precedente articolo il Consorzio è autorizzato a prelevare il necessario a soddisfare le spese di amministrazione a suo carico.

(Per il reimpiego in titoli del residuo netto, il Consorzio ha facoltà di avvalersi della Cassa autonoma di ammortamento del Debito pubblico interno.

I titoli acquistati saranno annullati ai termini dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414, e in corrispondenza verranno rilasciate, semestralmente, attestazioni agli effetti di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze verranno introdotte in bilancio le variazioni per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore col 1° gennaio 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, il Guardastigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 231. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 55.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 1 (Raccolta 1928).

Norme per la disciplina della contrattazione di operazioni di mutuo all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 dicembre 1925, n. 2162, che sottopone ad autorizzazione governativa i prestiti da contrarsi all'estero per durata superiore ad un anno;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1634, ed il relativo regolamento 16 febbraio 1923 ed il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1635, concernenti le agevolazioni tributarie per le operazioni di mutuo ed il collocamento di obbligazioni all'estero;

Visto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508, per il controllo del commercio dei cambi ed il R. decreto-legge 7 agosto 1927, n. 1446, per la difesa della valuta;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, relativo alla cessazione del corso forzoso;

Ritenuta la necessità di stabilire nuove norme per meglio disciplinare le operazioni di prestiti da contrarsi all'estero, in maniera da regolare l'afflusso di valute straniere;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo e col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni ente pubblico, società commerciale o ditta che intenda contrarre prestiti all'estero sotto qualunque forma e

per qualunque durata dovrà ottenere la preventiva autorizzazione governativa.

Tale autorizzazione deve essere richiesta con domanda da presentarsi al Ministero delle finanze corredata da documenti dai quali risulti la causale del prestito, le condizioni preliminarmente convenute e tutti gli altri elementi di giudizio.

L'autorizzazione di cui sopra non è necessaria per le operazioni ordinarie di sconto di effetti commerciali, di apertura di credito bancario, di concessione di dilazioni di pagamento per acquisti di merce, sempre che dette operazioni debbano estinguersi, senza ulteriori rinnovazioni o proroghe, in un termine inferiore a 12 mesi.

Art. 2.

Ogni autorizzazione comunque data prima dell'entrata in vigore del presente decreto si intende decaduta se l'operazione autorizzata non risulti già perfezionata.

Art. 3.

Sulle domande di autorizzazione per contrarre prestiti all'estero decide inappellabilmente il Ministro per le finanze, sentito un apposito Comitato presieduto dal Ministro per le finanze medesimo, del quale fanno parte:

il Ministro per l'economia nazionale;

il direttore generale dell'Istituto di emissione;

il direttore generale del Tesoro;

un membro del Comitato dell'Istituto dei cambi con l'estero, designato dal presidente dell'Istituto medesimo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno parteciperà alle sedute del Comitato sempre che l'ente mutuatario richiedente sia tra quelli sottoposti alla vigilanza o tutela del relativo Ministero.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

Possono essere autorizzati solamente i prestiti che siano destinati a scopi produttivi, d'interesse generale, ossia che mirino a migliorare il mercato di lavoro, aumentare le esportazioni o sviluppare la produzione nel Regno di merci che in mancanza sarebbero da importarsi dall'estero.

Il Ministro nel concedere le autorizzazioni potrà disporre anche le opportune cautele perchè l'afflusso dei capitali esteri provenienti dai prestiti non turbi il mercato monetario e potrà, di accordo con le competenti Amministrazioni statali, far procedere ai necessari controlli per accertare che detti capitali siano effettivamente ed esclusivamente destinati agli scopi per i quali i prestiti siano stati autorizzati.

Art. 5.

Per la concessione delle agevolazioni fiscali saranno seguite le modalità indicate dal decreto Ministeriale 16 febbraio 1923.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, il Guardastgilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 34. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1927.
Restrizioni all'esercizio venatorio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 3 (comma quint'ultimo) del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;

Ritenuta la necessità di provvedere urgentemente alla protezione della selvaggina nel periodo invernale e, precisamente, allorchè il suolo è coperto di neve;

Esaminate le proposte delle Amministrazioni provinciali in ordine alle restrizioni da apportare al normale esercizio venatorio per l'annata in corso, e udito il Comitato consultivo per la caccia, di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700;

Decreta:

Articolo unico.

Fermo il calendario venatorio, stabilito per l'annata 1927-1928 con i decreti Ministeriali 12 luglio e 9 agosto u. s., per l'annata medesima, a fine di protezione del patrimonio faunistico, è vietato di cacciare e di uccellare sul suolo coperto di neve. Tale divieto non si applica:

a) alla caccia col fucile ai camosci, alle pernici bianche e alle lepri bianche (*Lepus variabilis*), fermo restando il divieto di cacciare in montagna alla traccia sulla neve;

b) alla caccia agli uccelli acquatici e palustri, nei fiumi e laghi, con appostamento fisso ed in burchiello.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunci legali delle Province alle quali si applica la legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia.

Restano, pertanto, escluse le provincie di Bolzano, Fiume, Gorizia, Pola, Trento, Trieste e Zara.

Roma, addì 5 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1927.

Norme per la revisione dei prezzi nei contratti relativi all'Amministrazione postale e telegrafica e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 526;

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1196;

Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'art. 9 del citato R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, nei riguardi dei contratti relativi all'Amministrazione postale e telegrafica e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per i contratti stipulati dall'Amministrazione postale telegrafica e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici non riguardanti opere pubbliche si procede, con le norme di cui ai successivi articoli, alla revisione dei prezzi, del corrispettivo e delle basi finanziarie della concessione, qualora durante il corso di un appalto, la cui durata contrattuale non sia inferiore ad un anno, o di una concessione, si verifichi, in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore, nel complesso, al 10 per cento.

Art. 2.

La revisione non può essere promossa se non trascorsi sei mesi dalla data d'inizio della esecuzione del contratto stabilita nel contratto stesso o dalla data del provvedimento che ammise una precedente revisione.

Art. 3.

Nella prima revisione di appalti o di forniture ogni singolo prezzo dovrà essere variato in modo che resti a carico dell'impresa la quota di diminuzione oltre il 10 per cento.

Nelle revisioni successive resta a carico dell'impresa la intera quota di diminuzione.

Art. 4.

Quando la diminuzione dei prezzi da sopportarsi dall'impresa superi il 30 per cento, l'impresa può chiedere che sia risoluto il contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite.

Art. 5.

Nel caso previsto dall'art. 4 le prestazioni eseguite dopo promossa la procedura di revisione, fino al momento della risoluzione del contratto, sono valutate secondo le norme degli articoli 1 e 2 salva la limitazione ed esclusione ivi stabilite.

Art. 6.

Il Ministro per le comunicazioni promuove la revisione invitando l'impresa ad accettare i nuovi prezzi, i quali, in caso di accettazione, vengono senz'altro approvati.

Se l'impresa non accetta i nuovi prezzi l'Amministrazione le ingiunge la esecuzione dell'appalto o delle forniture sulla base dei prezzi stessi che saranno intanto ammessi in contabilità, ma l'appaltatore o il fornitore potrà ricorrere al Ministro nel termine di 15 giorni dalla data della ingiunzione.

Trascorso il detto termine senza ricorso, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7.

Sul ricorso di cui all'articolo precedente decide il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e del telegrafo.

Contro il decreto del Ministro non è ammesso verun grame, nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai contratti in corso e le eventuali clausole in essi contenute per la revisione dei prezzi, sia in caso di aumento, sia in quello di diminuzione, sono abrogate, salvo che l'Amministrazione preferisca di avvalersi delle speciali clausole che, circa la revisione dei prezzi, fossero contenute nelle convenzioni.

Art. 9.

Per i contratti, per i quali non occorre sentire il parere del Consiglio di amministrazione ai termini degli articoli 7 o 8 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, provvede alla revisione dei prezzi il direttore generale delle poste e dei telegrafi, salvo, per quanto riguarda il ricorso, il disposto degli articoli 6 e 7 del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1927.

Riconoscimento ad alcuni Comuni del Regno delle caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sui luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le istanze delle Amministrazioni comunali di Voltaggio, Porto S. Giorgio, Calalzo, Pieve di Cadore, Auronzo, Borca Cadore, Ortisei, Iseo, Ponte di Legno, Sirmione, Acireale, Bellagio, Fuggi, Agrigento, Sciacca, Sestri Levante, Pavullo, Sestola, Pesaro, Cutigliano, Formia, Spotorno, Luserna San Giovanni, Canazei, Alagna Val Sesia, Andorno, Cossila, Asiago, Recoaro, Salò, Gargnano, Fiera di Primiero, Riva, Varallo Sesia, Siena, Bagni di Lucca, Zocca, Pallanza, Sangemini, Pescara, Bagni San Giuliano, Cervia, Acquappesa, Guardia Piemontese, Acquasanta, Ravenna e Pozzuoli;

Udito il parere delle rispettive Giunte provinciali amministrative e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1880;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio dei comuni di Voltaggio, Porto San Giorgio, Calalzo, Pieve di Cadore, Auronzo, Borca Cadore,

Ortisei, Iseo, Ponte di Legno, Sirmione, Acireale, Bellagio, Fuggi, Agrigento, Sciacca, Sestri Levante, Pavullo, Sestola, Pesaro, Cutigliano, Formia, Spotorno, Luserna San Giovanni, Canazei, Alagna Val Sesia, Andorno, Cossila, Asiago, Recoaro, Salò, Gargnano, Fiera di Primiero, Riva, Varallo Sesia, Siena; alle frazioni Villa, Ponte a Serraglio e Fornoli del comune di Bagni di Lucca; al territorio del capoluogo del comune di Zocca e della frazione di Monteombraro; al territorio del comune di Pallanza, esclusa la frazione di Fondotoce, con i confini specificati in apposita pianta topografica; all'intero fabbricato urbano e a larga parte del territorio circostante del comune di Sangemini, delimitato da apposita pianta topografica; alla parte del territorio del comune di Pescara già costituente il comune di Castellammare Adriatico; al territorio della frazione capoluogo del comune di Bagni San Giuliano; al territorio del capoluogo e della zona litoranea del comune di Cervia; al territorio delle Terme Luigiane appartenente ai comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese ed alle parti di territorio dei comuni di Acquasanta e Ravenna delimitate da apposite piante topografiche, sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

Art. 2.

Il comune di Salò ed il comune contermini di Gardone Riviera sono costituiti in unica stazione.

Art. 3.

I comuni di Agrigento, Pesaro e Pozzuoli sono dispensati dal costituire l'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1927.

Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1429, relativo alla istituzione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale »;

Decreta:

I signori on. comm. ing. Gioacchino Russo, generale ispettore del G. N. in A., e il comm. avv. Giovanni Battista Becchi, sono nominati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Levitscher di Giovanni, nato a Trieste il 12 luglio 1874 e residente a Trieste, Strada Nuova 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Levicci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Levitscher è ridotto in « Levicci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Levitscher nata Perret di Carlo, nata il 18 luglio 1886, moglie;
2. Pietro di Giovanni, nato il 18 maggio 1911, figlio;
3. Jolanda di Giovanni, nata il 10 maggio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Liubicich fu Antonio, nato a Trieste il 27 agosto 1878 e residente a Trieste, via F. Zamboni 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amoroso »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Liubicich è ridotto in « Amoroso ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eugenia Liubicich nata Degrassi di Eugenio, nata il 30 aprile 1885, moglie;
2. Antonio di Pietro, nato il 5 dicembre 1909, figlio;
3. Margherita di Pietro, nata il 6 febbraio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Arrigo Krisciak di Raimondo, nato a Trieste il 6 settembre 1903 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola 510, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Arrigo Krisciak è ridotto in « Crisciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Armando Krisciak di Raimondo, nato a Trieste il 18 marzo 1902 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola 510, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Armando Krisciak è ridotto in « Crisciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Alda Krisciak di Raimondo, nata a Trieste il 26 febbraio 1905 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola 510, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Alda Krisciak è ridotto in « Crisciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Raimondo Krisciak di Michele, nato a Trieste il 4 agosto 1875 e residente a Trieste, Pendice di Scorcola, 510, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Crisciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raimondo Krisciak è ridotto in « Crisciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Krisciak nata Tomè fu Giovanni, nata il 19 luglio 1877, moglie;
2. Alice di Raimondo, nata il 28 agosto 1906, figlia;
3. Alfieri di Raimondo, nato l'8 aprile 1908, figlio;
4. Arduino di Raimondo, nato il 19 settembre 1909, figlio;
5. Anita di Raimondo, nata il 24 novembre 1910, figlia;
6. Ariella di Raimondo, nata il 23 ottobre 1912, figlia;
7. Amelio di Raimondo, nato il 16 agosto 1914, figlio;
8. Adelia di Raimondo, nata il 29 febbraio 1916, figlia;
9. Argio di Raimondo, nato il 21 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale, e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Kozlenzhar fu Francesco, nato a Trieste il 20 giugno 1874 e residente a Trieste, via dei Giuliani, 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosenzari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kozlenzhar è ridotto in « Cosenzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Kozlenzhar nata Skerl fu Maria, nata il 5 novembre 1874, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Koszhak fu Giovanni, nato a Trieste il 9 gennaio 1889 e residente a Trieste, via Nicolò Cigotti, 100, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Coscia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Koszhak è ridotto in « Coscia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giulia Koszhak nata Ferri fu Francesco, nata il 31 gennaio 1896, moglie;

2. Ernesto di Ernesto, nato il 4 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Keusch fu Lorenzo, nato a Trieste il 29 maggio 1866 e residente a Trieste, via Giustinelli, 2-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Casti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Keusch è ridotto in « Casti ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelica Keusch nata Coppo fu Calisto, nata il 30 aprile 1879, moglie;
2. Lorenzo di Francesco, nato il 17 luglio 1908, figlio;
3. Irma di Francesco, nata il 4 febbraio 1912, figlia;
4. Carlo di Francesco, nato il 15 luglio 1913, figlio;
5. Giovanna di Francesco, nata il 24 giugno 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gemma Illincich fu Ugo, nata a Trieste il 29 maggio 1897 e residente a Trieste, via Ettore Daurant, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Illini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gemma Illincich è ridotto in « Illini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Illincich fu Ugo, nato a Trieste il 4 luglio 1895 e residente a Trieste, via Ettore Daurant, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Illini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Illincich è ridotto in « Illini ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Illincich nata Rocco fu Tommaso, nata il 4 giugno 1896, moglie;
2. Livia di Ugo, nata il 15 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

**IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE**

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Ieronicich di Francesco, nata a Trieste l'11 agosto 1888 e residente a Trieste, via A. Canova, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Geroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Ieroncich è ridotto in « Geroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, 10 dicembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 28 dicembre 1927-VI i signori dott. Fusilli Carmine fu Domenico e Moscatelli Nicola Maria di Federico, notai residenti ed esercenti in Pescara, sono stati accreditati presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 4 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.50	Belgrado	33.45
Svizzera	365.25	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.362	Albania (Franco oro)	367.25
Olanda	7.655	Norvegia	5.03
Spagna	326.75	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.65	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.517	Polonia (Sloty)	212 —
Vienna (Schillinge)	2.68	Danimarca	5.10
Praga	56.15	Rendita 3,50 %	72.425
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino {Oro	18.30	Rendita 3 % lordo	42 —
{Carta	8.05	Consolidato 5 %	81.45
New York	18.928	Littorio 5 %	81.20
Dollaro Canadese	18.92	Obbligazioni Venezia	
Oro	365.22	3,50 %	71.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Avviso per distruzione di certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stata denunciata la distruzione del sottoindicato certificato provvisorio del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 113 — Numero del certificato provvisorio: 8769 — Consolidato 5 % — Data di emissione del certificato provvisorio: 12 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Treviso — Intestazione del certificato provvisorio: Coletti Giuseppe di Guido — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato la distruzione del suddetto certificato provvisorio, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » il certificato provvisorio denunciato distrutto si provvederà per la consegna a chi di ragione del titolo definitivo del Prestito del Littorio corrispondente al certificato di cui trattasi.

Roma, 1º gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 120 — Numero del certificato provvisorio: 416 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Siena — Intestazione del certificato provvisorio: Rossi Francesco fu Giuseppe, domic. a Roma — Capitale L. 10,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 442 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Taranto — Intestazione del certificato provvisorio: Quintieri Maria-Luigia di Pasquale, domic. a Taranto — Capitale L. 3400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 838 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 19 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Taranto — Intestazione del certificato provvisorio: Quintieri Maria-Luigia di Pasquale, domic. a Taranto — Capitale L. 1600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 121 — Numero del certificato provvisorio: 38194 — Consolidato 5 % Prestito del Littorio — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Jovine Giovanni fu Luigi — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunciato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunciati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 1º gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA E MINIERE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Elenco dei trasferimenti di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio trascritti nel mese di giugno 1925.

1. Dichiarazione del 6 giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 203, n. 31 reg. att., n. 18866 reg. gen., per contraddistinguere crema per calzature.

Trasferito: da Gemmi Cesare fu Carlo, a Firenze, alla Società Italiana Prodotti « Sfinge » e per essa ai signori Tito Mercatanti fu Pietro e Gemmi Cesare, quali soci comproprietari, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 16 maggio 1925, registrato il 16 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 12639, vol. 495, atti civili).

2. Dichiarazione del 6 maggio 1925:

Marchio di commercio, vol. 55, n. 47 reg. att., n. 5821 reg. gen. per contraddistinguere articoli di gomma.

Trasferito: da Pensa Rosa Giovanna vedova Arcari e Arcari Giulia e Fausta, a Milano, alla ditta J. e H. Lieberg, a Kassel (Germania).

(Atto di cessione fatto a Milano il 18 aprile 1925, registrato il 22 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Gallarate, n. 2267, vol. 86, atti privati).

3. Dichiarazione del 20 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 46, n. 72 reg. att., n. 4817 reg. gen. per contraddistinguere un preparato farmaceutico.

Trasferito: dalla ditta F. Ad. Richter e C. o a Norimberga, alla F. Ad. Richter e C. le A. G. Chemische Werke a Rudolstadt (Germania).

(Atto di cessione fatto a Rudolstadt il 25 febbraio 1925, registrato il 12 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18468, vol. 342, atti privati).

4. Dichiarazione del 20 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 46, n. 73 reg. att., n. 4818 reg. gen. per contraddistinguere preparati farmaceutici, caffè, cacao, surrogati e derivati, giocattoli.

Trasferito: dalla ditta F. Ad. Richter e C. o a Norimberga, alla F. Ad. Richter e C. le A. G. Chemische Werke a Rudolstadt (Germania).

(Atto di cessione fatto a Rudolstadt il 25 febbraio 1925, registrato il 12 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18469, vol. 342, atti privati).

5. Dichiarazione del 25 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 210, n. 21 reg. att., n. 22454 reg. gen. per contraddistinguere cioccolato in tavolette ed altre forme.

Trasferito: da Silvio Ronchi, a Lambrate-Milano, a Casati Achille fu Giovanni, a Milano.

(Atto di cessione fatto a Milano il 17 gennaio 1925, registrato il 19 gennaio 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1212, vol. 2986, atti privati).

6. Dichiarazione del 30 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 112, n. 97 reg. att., n. 12053 reg. gen. per contraddistinguere liquore.

Trasferito dalla Distillers Company Ltd, ad Edimburgo (Scozia), alla Distillers Agency Ltd, ad Edimburgo (Scozia).

(Atto di cessione fatto a Edimburgo l'8 aprile 1925, registrato il 26 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19289, vol. 343, atti privati).

7. Dichiarazione del 30 maggio 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 61, n. 13 reg. att., n. 6418 reg. gen. per contraddistinguere Whisky.

Trasferito: dalla Distillers Company Ltd, ad Edimburgo (Scozia), alla Distillers Agency Ltd, ad Edimburgo (Scozia).

(Atto di cessione fatto a Edimburgo l'8 aprile 1925, registrato il 26 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19289, vol. 343, atti privati).

8. Dichiarazione del 1° giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 195, n. 74 reg. att., n. 20391 reg. gen. per contraddistinguere sapone in pasta.

Trasferito: dalla ditta Giovanni Onga e C. a Milano, alla Società Anonima Fabbrica Italiana Prodotti Brill, Milano.

(Atto di cessione a rogito del notaio dott. Piero Monforte Ferrario, fatto a Milano il 9 aprile 1925, registrato il 16 aprile 1925 all'ufficio demaniale di Milano, n. 14494, vol. 533, atti pubblici).

9. Dichiarazione del 1° giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 157, n. 34 reg. att., n. 16936 reg. gen. per contraddistinguere busti, reggi-petti e cinture.

Trasferito: dalla ditta Charles Leethem e C. a Portsmouth, a Leethems Limited a Portsmouth.

(Atto di cessione fatto a Portsmouth il 17 marzo 1925, registrato il 26 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19354, vol. 343, atti privati).

10. Dichiarazione del 1° giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 157, n. 35 reg. att., n. 16937 reg. gen. per contraddistinguere articoli di vestiario, con l'eccezione di vestimenta, scarpe, cappelli, berretti e tutte le specie di coperture del capo, colletti e polsi per uomini, giovanetti e ragazzi.

Trasferito: dalla ditta Charles Leethem e C. a Portsmouth, alla Leethems Limited a Portsmouth.

(Atto di cessione fatto a Portsmouth il 17 marzo 1925, registrato il 26 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19354, vol. 343, atti privati).

11. Dichiarazione del 1° giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 143, n. 85 reg. att., n. 15448 reg. gen. per contraddistinguere preparazioni e sostanze di qualunque genere per scopi di pulitura.

Trasferito: dalla King, Sons e Company Limited a Bristol, alla Reckitt e Sons Limited a Hull.

(Atto di cessione fatto a Hull il 28 aprile 1925, registrato il 26 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 19355, vol. 343, atti privati).

12. Dichiarazione del 6 giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 175, n. 45 reg. att., n. 18721 reg. gen. per contraddistinguere crema per calzature.

Trasferito: da Gemmi Cesare fu Carlo a Firenze, alla Società Italiana Prodotti « Sfinge » e per essa ai signori Tito Mercatanti fu Pietro e Cesare Gemmi, quali soci comproprietari, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 16 maggio 1925, registrato il 16 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 12639, vol. 495, atti civili).

13. Dichiarazione del 6 giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 184, n. 43 reg. att., n. 19531 reg. gen. per contraddistinguere crema per calzature.

Trasferito: da Gemmi Cesare fu Carlo a Firenze, alla Società Italiana Prodotti « Sfinge » e per essa ai signori Tito Mercatanti fu Pietro e Gemmi Cesare, quali soci comproprietari, a Firenze.

(Atto di cessione fatto a Firenze il 16 maggio 1925, registrato il 16 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Firenze, n. 12639, vol. 495, atti civili).

14. Dichiarazione del 25 giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 146, n. 86 reg. att., n. 15813 reg. gen. per contraddistinguere preparato del genere di unto o vernice per le parti tessili degli aeroplani od altro naviglio aereo, usabile anche per preservare ed impermeabilizzare altri tessuti, cuoi e simili materiali.

Trasferito: dalla The British Aeroplane Varnish Company Ltd. a Newcastle-on-Tyne (Gran Bretagna), alla Titanine Limited a Londra.

(Cambio di denominazione avvenuto il 29 agosto 1918, come da atto del registratore delle Compagnie, rilasciato a Londra il 14 maggio 1925, registrato il 23 giugno 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 13846, vol. 338, atti privati).

15. Dichiarazione del 26 giugno 1925:

Marchio di fabbrica, vol. 146, n. 86 reg. att., n. 15813 reg. gen. per contraddistinguere preparato del genere di unto o vernice per le parti tessili degli aeroplani od altro naviglio aereo, usabile anche per preservare ed impermeabilizzare altri tessuti, cuoi e simili materiali.

Trasferito: dalla Titanine Limited a Londra, alla Titanine Emallite Limited, a Londra.

(Atto di cessione fatto a Londra il 12 marzo 1925, registrato il 7 maggio 1925 all'ufficio demaniale di Roma, n. 18214, vol. 342, atti privati).

Roma, addì 8 giugno 1927 - Anno V

Il direttore: A. IANNONI.

ROSSI ENRICO, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.